

Sentenza n. 603/2021 pubbl. il 15/11/2021  
RG n. 954/2020

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA**  
**SEZIONE LAVORO**

**Procedimento n. 954/2020 RG****Verbale di udienza di discussione**

Successivamente oggi 15/11/2021 alle ore 8.49, in udienza pubblica sono comparsi l'avv. M. ( per parte ricorrente e l'avv. per l'Inps.

I procuratori delle parti procedono alla discussione orale della causa, riportandosi agli atti ed insistendo in tutte le istanze istruttorie e di merito.

**Il giudice si ritira in camera in consiglio ad ore 9.00.**

Ad ore 15.57 il giudice esce dalla camera di consiglio e dà lettura della sentenza in udienza pubblica.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA**  
**SEZIONE LAVORO**

## Il giudice

**terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente**

## SENTENZA

nel proc. n. 954/2020 RG

**promosso da**

... nato in Tunisia il ... residente  
presso il carcere l ... rappresentato e difeso dagli  
avvocati ... e ... (c.f.:  
... domicilio eletto presso il loro studio in ... I quali

Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATÉ Serial#: 7d202e1e3d7eebdd



chiedono di ricevere le successive comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata:

.t e /

contro

Inps

con l'avv. {

**OGGETTO:** nuova assicurazione sociale per l'impiego (decreto legislativo 4.03.2015, n. 22) -  
NASpi

#### MOTIVAZIONE

detenuto presso il carcere risponde di aver svolto attività lavorativa in favore dell'Amministrazione penitenziaria in veste di addetto alla distribuzione dei pasti. Il rapporto si è svolto nei mesi di febbraio e di marzo (fino al 30.3.2019) e il 24 aprile successivo egli ha presentato all'Inps domanda volta alla percezione dell'indennità di disoccupazione. Il 2 maggio 2019, l'Inps gli ha comunicato il diniego alla prestazione richiesta, evidenziando che essendo "dipendente Ministero di Grazia e Giustizia, non ha diritto alla naspi". Il motivo del diniego rinvia nella sostanza al messaggio Inps n. 909/2019: secondo l'Istituto, i detenuti dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria non avrebbero titolo a godere della prestazione di Naspi e ciò, a differenza di coloro il cui rapporto si sia svolto, sempre all'interno del carcere, con datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria, in favore dei quali la Naspi è riconosciuta. Il ricorrente, invece, ritiene di averne diritto ed ha quindi instaurato il presente giudizio.

L'Inps resiste, richiamando il proprio messaggio 5.03.2019 n. 909, e quindi la sentenza della Cassazione penale 3 maggio 2006, n. 18.505, la quale ha affermato che "l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'Istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. Detta attività, infatti, ha caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione



al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione".

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e l'acquisizione di informazioni presso la cit. Casa di reclusione da cui è risultato che il ricorrente ha lavorato anche nei mesi di aprile-agosto 2018, e di febbraio-marzo e agosto-settembre e novembre-dicembre 2019.

Al termine della discussione, la causa viene ora decisa mediante lettura della presente sentenza in udienza pubblica.

Ricorda questo Tribunale che secondo l'art. 2 del decreto legislativo 4.03.2015, n. 22, la nuova assicurazione sociale per l'impiego, ha carattere universale, nel senso che ne sono esclusi solo quelli espressamente considerati tali dalla legge: tra costoro, non sono menzionati coloro che lavorano in stato di detenzione (pacifico che essi non sono dipendenti pubblici a tempo indeterminato).

Va poi considerato il tenore dell'art. 20 della legge 26.07.1975, n. 354, norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (come modificato dall'art. 5, L. 10 ottobre 1986, n. 663, dall'art. 2, comma 1, lett. a), a-bis), a-ter), b) e b-bis), D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 1993, n. 296, e dall'art. 5, commi 1 e 2, L. 22 giugno 2000, n. 193; successivamente, l'articolo 20 è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124).

Il terzo comma prevede che "l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario *devono riflettere quelli del lavoro nella società libera* (corsivo - ovviamente - dello scrivente, ndr) al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale".

Il comma 13 dispone che "la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e *sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale*. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, *la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti*".



L'art. 23 prevede che "ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge".

L'art. 24 prevede limiti alla pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione.

Va poi ricordata la raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, sulle Regole penitenziarie europee, adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei Delegati dei Ministri.

In particolare, l'art. 26, al punto n. 7, prevede che "l'organizzazione e le modalità di lavoro negli istituti penitenziari devono avvicinarsi, per quanto possibile, a quelle che regolano un lavoro analogo all'esterno, al fine di preparare i detenuti alle condizioni della vita professionale normale". Il punto n. 13 prevede che "le misure applicate in materia di sanità e di sicurezza devono garantire la tutela efficace dei detenuti e non possono essere meno rigorose di quelle di cui beneficiano i lavoratori nella società libera". Il punto n. 15: "Il limite massimo di ore di lavoro giornaliere e settimanali dei detenuti deve essere stabilito conformemente alle regole o agli usi locali che disciplinano il lavoro dei lavoratori liberi". Il punto n. 17: "Per quanto possibile i detenuti che lavorano devono essere inseriti nel sistema nazionale della previdenza sociale".

Tali regole non risultano modificate dall'aggiornamento effettuato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 1° luglio 2020.

Regole analoghe si rinvencono nella United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules), adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 2015.

Rule 99 1. The organization and methods of work in prisons shall resemble as closely as possible those of similar work outside of prisons, so as to prepare prisoners for the conditions of normal occupational life.

Rule 101 1. The precautions laid down to protect the safety and health of free workers shall be equally observed in prisons. 2. Provision shall be made to indemnify prisoners against industrial injury, including occupational disease, on terms not less favourable than those extended by law to free workers.



Da tutto ciò consegue, tenendo conto anche dell'art. 3 Cost., che non vi può essere alcuna discriminazione a danno dei detenuti che lavorano in carcere, nemmeno ai fini dell'indennità qui in questione (considerando anche che l'Istituto penitenziario deve comunque la contribuzione contro la disoccupazione).

In relazione, infine, al requisito della involontarietà della disoccupazione, che l'Inps ritiene inesistente, in quanto il rapporto di lavoro cessa con la fine della detenzione, questo tribunale ricorda che detta involontarietà difetti esclusivamente quando il lavoratore scelga liberamente di perdere il lavoro: ciò che non accade nella fattispecie, poiché non è certamente il detenuto a scegliere quando essere rimesso in libertà. La fattispecie, semmai, è simile a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato (esclusa l'ipotesi in cui sia stata inflitta la pena dell'ergastolo), in relazione al quale, come noto, l'indennità in questione spetta pacificamente.

Il ricorso va quindi accolto, dovendosi affermare il diritto del ricorrente alla NASpI (nel concorso, ovviamente, di tutti gli altri consueti requisiti di legge).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

**P Q M**

accoglie il ricorso ed accerta il diritto del ricorrente alla NASpI (nei limiti e nel concorso, ovviamente, di tutti gli altri consueti requisiti di legge).

Condanna l'Inps a rimborsargli le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei suoi difensori.

Padova, 15.11.2021

Il giudice



